

Procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa
"Polizza Globale Fabbricati" degli immobili di proprietà della
Fondazione ENPAM

CIG 71561891FB

Capitolato Tecnico / Polizza Globale Fabbricati

 **Fondazione Enpam**

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma

Tel: 06.4829.4590 - Fax: 06.4829.4502

Email: acquisti.appalti@enpam.it - Pec: acquisti.appalti@pec.enpam.it



DEFINIZIONI

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione in nome proprio.

Assicurato: la persona giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Società Assicuratrice: la Compagnia assicuratrice, o il Gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società Assicuratrice a fronte delle garanzie ad esso prestate a termini della Assicurazione.

Premio minimo garantito: Premio minimo che il Contraente pagherà alla Società Assicuratrice indipendentemente dalle inclusioni e/o esclusioni di immobili dalla copertura assicurativa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dalla Società Assicuratrice in caso di danno conseguente ad un sinistro.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società Assicuratrice per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Art.1 Oggetto dell'Assicurazione.

- 1.1 La copertura assicurativa ha ad oggetto gli immobili, indicati nell' "Elenco Immobili" (allegato 4 al Disciplinare di gara), di cui la Fondazione ENPAM è proprietaria e quelli da essa concessi in usufrutto.
- 1.2 L'Assicurazione è prestata per la somma che l'Assicurato dichiara corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile assicurato, e cioè al costo di ricostruzione.
- 1.3 Nella somma assicurata sull'immobile sono compresi gli ascensori, i montacarichi, i montavivande, gli impianti elettrici fissi (esclusi i motori e gli apparecchi di illuminazione), gli impianti fissi di cucine e lavanderia, gli impianti idrici ed igienici, gli impianti di riscaldamento, di aria condizionata e simili, gli affreschi, le statue e simili elementi che non abbiano valore artistico, tutti appartenenti all'immobile assicurato. Se l'Assicurazione è stipulata su singole porzioni di immobile in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune.
- 1.4 Per immobile si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché le sue pertinenze (come centrali termiche, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis ecc, attrezzature per giochi, recinzioni e simili elementi) purché realizzate nell'immobile stesso o negli spazi ad esso adiacenti e in particolare, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, antenne radio telericeventi solo se centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili. Sono inoltre compresi affreschi, statue e simili elementi, purché non aventi valore artistico.
- 1.5 Per fissi ed infissi si intendono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento e/o protezione.
- 1.6 Le somme assicurate per ogni tipologia di immobili sono le seguenti:

Tipologia immobili	Valore complessivo di ricostruzione a nuovo (A)	Tasso pro mille annuo a base di gara (B)	Importo del premio posto a base di gara per un anno, oltre imposte (A)/1000*(B)
IMMOBILI AD USO CIVILE, COMPRESO IL CONTENUTO.	€ 1.259.700.000,00	0,440	€ 554.268,00
IMMOBILI AD USO COMMERCIALE.	€ 108.000.000,00	0,640	€ 69.120,00
IMMOBILI AD USO TURISTICO RICETTIVO, COMPRESO IL CONTENUTO.	€ 124.700.000,00	0,720	€ 89.784,00
IMMOBILI ADIBITI A DEPOSITO MERCI.	€ 33.600.000,00	1,250	€ 42.000,00
TOTALE	€ 1.526.000.000,00		€ 755.172,00

Art. 2 Sinistri per i quali è richiesta la copertura assicurativa.

2.1 La Società Assicuratrice si obbliga a rimborsare i danni e le spese e a tenere indenne l'Assicurato dalle spese e dai rischi per la ricostruzione a nuovo o per il ripristino dei beni assicurati distrutti o danneggiati da:

- incendio;
- urto o caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi;
- urto di veicoli stradali;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere, compreso il fulmine. La garanzia si estende anche a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza dell'immobile;
- uragani, bufere, tempeste, inondazioni, tracimazioni di canali e corsi e corpi d'acqua, accumulo esterno di acqua, infiltrazioni di acqua meteorica ed occlusione di gronde e pluviali, grandine e trombe d'aria;
- incendio, esplosione e scoppio verificatisi anche in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo e/o di sabotaggio organizzato o non, con un limite per tali atti di terrorismo o sabotaggio di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo sinistro e € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per anno;
- scioperanti o persone (dipendenti o non dall'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, con i limiti per tali atti di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per singolo sinistro e 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per anno;
- acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento installati negli immobili assicurati;
- gelo e sovraccarico da neve;
- difettoso funzionamento di impianti automatici antincendio;
- furto dei fissi ed infissi nonché i guasti arrecati agli stessi dai ladri.

2.2 Si precisa che dovranno essere rimborsati anche i danni subiti da:

- insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento, materiali incombustibili e manufatti in materia plastica;
- giardini e piante anche di alto fusto comprese negli enti assicurati.

2.3 La garanzia copre altresì:

- i danni subiti da ascensori, montacarichi, scale mobili, in conseguenza di rovina degli stessi;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, dell'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'evento produttivo di danni;
- i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione ed oneri accessori o mancato godimento dell'immobile assicurato e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. In tal

caso l'Assicurazione viene prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per l'immobile, compete alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati;

- i danni a lastre di vetro, cristallo, mezzo cristallo e simili presenti negli immobili oggetto dell'Assicurazione è prestata contro i danni materiali e diretti di rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato pertinenti agli ingressi, prospetti dell'edificio, scale e vani di uso comune, dovute a cause accidentali od a fatti involontari di terzi, per la somma che l'Assicurato dichiara corrispondere al costo di rimpiazzo di tutte le lastre delle qualità e pertinenze predette, esistenti nell'immobile assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni che si verificano in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai.
- i danni a tettoie, vetrate e lucernari in genere.

2.4 La garanzia comprende altresì i danni derivanti da infiltrazioni, versamenti di acqua, occlusioni e rigurgiti di fogne anche quando questi non siano dipendenti da rotture improvvisate di canali o tubazioni.

2.5 La garanzia copre anche le spese eventualmente sostenute per la ricerca delle cause che hanno determinato il danno e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'immobile.

2.6 La garanzia copre anche i danni derivanti da fuoriuscita di acqua da elettrodomestici ed altri impianti.

2.7 Sono esclusi i danni derivanti da umidità.

Art. 3 Garanzie supplementari sempre operanti

3.1 La Società Assicuratrice si obbliga a rimborsare altresì:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- b) le spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto, compreso il costo del trasloco e di immagazzinamento dei beni non danneggiati, per il periodo di ripristino dei locali;
- c) le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché le spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito. La presente garanzia viene prestata con limite pari al 10% dell'indennizzo liquidato, fino ad un limite di € 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo sinistro e per singolo Perito.

3.2 La Società Assicuratrice si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di proprietario dei beni assicurati, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali fino alla concorrenza di:

- € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona ferita o deceduta;
- € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per danni a cose od animali.

- 3.3 La garanzia comprende il ricorso dei vicini e/o inquilini.
- 3.4 La garanzia comprende altresì i danni causati a terzi da acqua condotta e dagli impianti fissi, nonché quelli derivanti da infiltrazioni o versamenti di acqua o rigurgiti di fogne anche quando questi non siano dipendenti da improvvise rotture di canali o tubazioni, esclusi i danni derivanti da umidità. Quest'ultima garanzia copre anche le spese eventualmente sostenute per la ricerca delle cause che hanno determinato il sinistro e per il conseguente ripristino.
- 3.5 L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colpa grave di persone delle quali debba rispondere.
- 3.6 Tutte le garanzie proposte saranno operanti anche per i danni causati da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.
- 3.7 L'Assicurazione non si estende, alla responsabilità per i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione e per i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia per qualsiasi titolo o destinazione.
- 3.8 Tutte le garanzie sopra descritte si intendono espressamente estese anche ai danni subiti dal Contenuto degli immobili assicurati (mobili, arredi, ecc.) nel caso in cui lo stesso Contenuto sia di proprietà dell'Assicurato.
- 3.9 Per gli immobili parzialmente o totalmente condotti in locazione dall'Assicurato, la garanzia coprirà anche il c.d. rischio locativo e riguarderà eventuali danni causati dall'inquilino al proprietario o a terzi.
- 3.10 Tutte le garanzie sopra descritte si intendono altresì estese anche agli immobili, indicati nell'allegato 'Elenco immobili', che l'Assicurato, come già sopra detto, ha concesso a terzi in usufrutto: qualora l'usufruttuario provveda autonomamente all'assicurazione degli immobili medesimi ed al pagamento dei relativi premi, il premio a verrà conseguentemente ridotto, previa esibizione della polizza stipulata dall'usufruttuario; l'Assicurato assicura, comunque, quale nudo proprietario il rischio di perimento e rovina dell'edificio.
- 3.11 Per gli immobili in condominio, l'Assicurato potrà richiedere una proporzionale riduzione del premio previa esibizione delle polizze stipulate dalle singole amministrazioni condominiali.
- 3.12 La polizza dovrà inoltre garantire l'assistenza legale a carico della Società Assicuratrice nelle controversie con terzi che vertano su danni risarcibili a norma della Assicurazione. In particolare, la Società Assicuratrice assumerà la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti alla Fondazione. Saranno a carico della Società Assicuratrice le spese sostenute per resistere ad azioni promosse nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al terzo del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.
- 3.13 Dai rimborsi, risarcimenti ed indennizzi previsti dalla polizza non sarà dedotta in nessun caso alcuna franchigia.
- 3.14 Tutti i rimborsi saranno effettuati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui tale onere documentato, rimanga a carico dell'assicurato.
- 3.15 In espressa deroga all'art. 1907 del codice civile, la Società Assicuratrice rinuncia, in ogni caso, all'applicazione della regola proporzionale.
- 3.16 I valori assicurati e tutti gli altri valori monetari espressi in euro saranno indicizzati di anno in anno in relazione all'andamento dell'indice generale nazionale del costo di costruzione di un immobile residenziale pubblicato dall'ISTAT; da tale aggiornamento saranno esclusi solo i valori relativi ai mobili ed agli arredi.

Art. 4 Esclusioni

Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, scioperi e/o sommosse, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o di impiego di sostanze radioattive, anche se tali eventi siano determinati da incendio o da altro rischio coperto in polizza, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoto od eruzioni vulcaniche, salvo che l'assicurato chieda alla Società Assicuratrice l'integrazione di tali garanzie con sovrappremio suppletivo;
- ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

Art. 5 Regolazione del premio

- 5.1 Nella Polizza, senza che la Società Assicuratrice possa nulla eccepire, potranno successivamente essere inclusi gli immobili oggetto di future acquisizioni e potranno essere esclusi gli immobili alienati e/o conferiti ad un Fondo dal Contraente.
- 5.2 La regolazione del premio verrà determinata sulla base delle comunicazioni che il Contraente effettuerà alla Compagnia Assicuratrice, relative alle esclusioni e alle inclusioni degli immobili avendo a riferimento il valore di ricostruzione a nuovo degli immobili e i tassi pro mille annui riferiti alle differenti tipologie degli stessi riportati nella Tabella all'art. 1.6, come migliorati a seguito dell'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.
- 5.3 Coerentemente alla 'Forma delle comunicazioni' di cui al successivo art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le comunicazioni di inclusione e/o esclusione di immobili di cui al precedente comma dovranno avvenire tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 5.4 Il Contraente precisa al riguardo che le inclusioni e/o le esclusioni potrebbero avere luogo, oltre che durante la vigenza del contratto, anche nelle more dell'esperimento della gara di appalto.
- 5.5 Alla scadenza di ogni annualità, e, non oltre 30 giorni da tale data, verrà effettuata la regolazione del premio di cui al precedente comma 5.2.
- 5.6 Il saldo del premio verrà determinato in base al valore degli immobili che l'Assicurato avrà comunicato, moltiplicati per il tasso pro mille annuo lordo, relativo alla tipologia degli stessi, così come risultante a seguito di ribasso offerto in sede di gara.

Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

- 6.1 L'Assicurato è tenuto a pagare il premio, alle rispettive scadenze e per tutta la durata della polizza, a mezzo bonifico sul conto corrente che la Società Assicuratrice comunicherà formalmente a seguito dell'avvenuta aggiudicazione.
- 6.2 L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferma restando la scadenza stabilita nella polizza.
- 6.3 Per le rate successive alla prima, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 1901 del codice civile, il termine previsto per il pagamento delle rate di premio, viene prolungato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'Assicurazione resta sospesa e

rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

6.4 Il premio assicurativo annuo verrà saldato dal Contraente in due rate:

- la prima, corrispondente al premio minimo garantito [pari al 70% del premio annuale per il primo anno e pari al 60% del premio annuale per il secondo anno], come risultante a seguito di aggiudicazione (ovverosia a seguito di applicazione del ribasso offerto in sede di gara);
- la seconda, quale eventuale saldo del premio (pari alla differenza tra il premio come calcolato all'art. 5 e il premio minimo garantito corrisposto).

Art. 7 Determinazione dei danni risarcibili

7.1 Per la determinazione dei danni da risarcire si stima:

- a) la spesa necessaria per il restauro o la ricostruzione delle parti danneggiate o distrutte, escluso il valore dell'area;
- b) la spesa di cui alla lettera a), ridotta del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

7.2 Se l'immobile è ricostruito sulla medesima area o restaurato entro due anni dalla data del sinistro, ed il degrado, sempre alla data del sinistro, non supera il 25% del valore di ricostruzione, il danno è valutato sulla base della stima di cui alla lettera a) del precedente punto 7.1.

7.3 Se alla ricostruzione sulla stessa area o al restauro dell'immobile l'Assicurato non provvede entro i due anni dalla data del sinistro, il danno è valutato sulla base della stima di cui alla lettera b) del precedente punto 7.1.

7.4 Qualora, infine, procedendosi alla ricostruzione o restauro nel termine di due anni, il degrado alla data del sinistro superi il 25% del valore di ricostruzione, l'importo del danno valutato sulla base della stima di cui alla lettera a) del precedente punto 7.1 è ridotto della quota di degrado eccedente detto limite del 25%.

7.5 Il pagamento dell'indennità determinata secondo la stima di cui alla lettera b) del precedente punto 7.1 potrà essere effettuato, a richiesta dell'Assicurato, anche prima che egli provveda alla ricostruzione o restauro dell'immobile, con riserva di procedere al regolamento della differenza di indennità che possa spettare all'Assicurato stesso a ricostruzione o restauro ultimati nel termine di due anni.

7.6 Per l'assicurazione relativa a perdita di canoni di locazione ed oneri accessori o mancato godimento dell'immobile, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati e si stima l'ammontare della conseguente perdita delle di canoni di locazione ed oneri accessori o mancato godimento dell'immobile.

7.7 Per l'assicurazione relativa a 'lastre e cristalli' l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il costo di rimpiazzo delle lastre ed il valore dei recuperi.

Art. 8 Gestione dei sinistri

La gestione dei sinistri in copertura di cui al precedente art. 2, nonché ogni altra attività presupposta, correlata o comunque da essa dipendente, resta riservata al Contraente, che la esercita direttamente o per il tramite della Società da essa controllata, Enpam Real Estate S.r.l, con le modalità organizzative e le tecnologie, anche informatiche, che la stessa riterrà di adottare.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

2.1 Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispettivo contratto indipendentemente considerato.

2.2 Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, la Società Assicuratrice è tenuta a pagare solo la parte risultante dalla ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 Durata del contratto

3.1 La polizza ha durata di due anni. La Fondazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all'Appaltatore, entro il periodo di vigenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una ulteriore annualità.

3.2 La copertura assicurativa decorrerà quindi dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 e terminerà al ore 24:00 del 31 dicembre 2019.

Art. 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 La Società Assicuratrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

4.2 Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 del codice civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 Recesso a seguito di sinistro

5.1 Non è ammesso il recesso della Società Assicuratrice dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

5.2 La Società Assicuratrice rinuncia a recedere dal presente contratto di assicurazione dopo ciascun sinistro. In ogni caso la Società Assicuratrice potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni, dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Art. 6 Recesso del Contraente

6.1 Il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso dal presente contratto di assicurazione, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

6.2 Non è ammesso il recesso da parte del Contraente da singoli rischi o da parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte della Società Assicuratrice.

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche all'Assicurazione debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 Rinuncia al diritto di rivalsa

Si dà atto che a deroga di quanto stabilito dall'art. 1916 del codice civile, la Società Assicuratrice in caso di sinistro rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Presidente, dei Consiglieri, dei Sindaci nonché di tutto il restante personale di ogni ordine e grado dell'Assicurato.

Art. 9 Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli immobili oggetto dell'Assicurazione precedente alla stipulazione della Polizza, non potrà essere invocata dalla Società Assicuratrice come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 10 Obblighi dell'Assicurato e della Società Assicuratrice

10.1 Al verificarsi di uno dei sinistri suindicati, l'Assicurato deve adoperarsi per impedirne o limitarne le conseguenze; provvedere alla conservazione delle cose assicurate; raccogliere gli elementi probatori; farne denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne ha avuto notizia (subito a mezzo posta elettronica certificata o Raccomandata A/R, in caso di sinistro di notevole gravità).

10.2 L'Assicurato è responsabile verso la Società Assicuratrice di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei suddetti termini.

10.3 Se il sinistro interessa l'assicurazione della responsabilità civile, la denuncia deve contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi, nomi e indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre l'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi nell'acquisizione degli elementi per la difesa, e/o se la Società Assicuratrice lo richiede, per un componimento amichevole.

10.4 La Società Assicuratrice si obbliga espressamente ad accertare il danno entro un termine massimo di mesi 3 (tre) dalla denuncia dell'evento dannoso. La liquidazione del danno e il pagamento delle indennità dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento del danno medesimo mediante atto di liquidazione amichevole, verbale definitivo di perizia o sentenza irrevocabile.

10.5 Nell'ipotesi di sinistri con più danneggiati la Società Assicuratrice si impegna ad aprire una posizione per ogni danneggiato, procedendo separatamente alla liquidazione di ciascun danno.

10.6 Per ogni singolo danneggiato, la Società Assicuratrice procederà separatamente alla liquidazione di ciascun danno esclusivamente dopo aver informato l'Assicurato, raccogliendone la sua accettazione mediante sottoscrizione di Atto di accertamento.



ENI ENI ASSICURAZIONI

Art. 11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

- 11.1 La Società Assicuratrice dall'accensione della Polizza e ad ogni scadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 20 (venti giorni) da detta scadenza, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
 - sinistri riservati ad ultima riserva (con indicazione dell'importo a riserva);
 - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
- 11.2 Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:
- nominativo del terzo reclamante;
 - data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
 - data di apertura della pratica presso la Società Assicuratrice;
 - data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
- 11.3 Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
- 11.4 Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 12 Coassicurazione e delega [articolo eventuale]

- 12.1 L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota indicata in Offerta, ovverosia:
- [denominazione], [...] % in qualità di Delegataria/Mandataria;
 - [denominazione], [...] % in qualità di Coassicuratrice/Mandante;
 - [denominazione], [...] % in qualità di Coassicuratrice/Mandante.
- 12.2 In caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
- 12.3 Le società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società Assicuratrice designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti all'Assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria/Mandataria la quale provvederà ad informarle.
- 12.4 In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria/Mandataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici/Mandanti.
- 12.5 Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria/Mandataria per conto comune.
- 12.6 La sottoscritta Società Delegataria/Mandataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
- 12.7 Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria/Mandataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici/Mandanti.



ENPAM

Art. 13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, della Società Assicuratrice e del Contraente devono essere fatte a mezzo posta elettronica certificata (PEC), raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto.

Art. 14 Penali

- 14.1 In caso di inadempimenti da parte della Società Assicuratrice, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile al Contraente, sarà applicata la seguente penale:
- € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 10.4 (Obblighi dell'Assicurato e della Società Assicuratrice) e nell'art. 11.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio).
- 14.2 All'applicazione delle penali si procederà nel rispetto di quanto previsto all'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. Il relativo importo sarà detratto dai corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite ovvero potrà essere prelevato dalla garanzia fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva.
- 14.3 In ogni caso il Contraente si riserva il diritto al risarcimento del maggior danno che possa derivarle dai ritardi.
- 14.4 La contestazione delle penali sarà effettuata per iscritto ed indicherà espressamente l'inosservanza contestata, la quantificazione della penalità che si intende applicare e le motivazioni che hanno condotto a tale quantificazione. La Società Assicuratrice potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un termine pari a 10 (dieci) giorni. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento di controdeduzioni, il Contraente procederà all'applicazione delle suddette penali.

Art. 15 Tasse, imposte, contributi

- 15.1 Le tasse, le imposte, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori ed alla Polizza, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società Assicuratrice.
- 15.2 Sono a carico della Società Assicuratrice le spese inerenti la stipula della Polizza.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversie riguardanti la Polizza, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 17 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Contraente

La Società Assicuratrice
